



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00726/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2025, presentato, in data 1° dicembre 2025, dal sig. M. V. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND e della Lega Nazionale Dilettanti (LND), per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 83 del 6 novembre 2025, con cui è stato respinto il reclamo del suddetto calciatore ricorrente e, per l'effetto, è stata integralmente confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 22 ottobre 2025, pubblicato in pari data, con la quale è stata irrogata, a carico del sig. M. V., la squalifica fino al 28 febbraio 2026.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE
F.to Mauro Sferrazza

Depositato in Roma, in data 21 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face